

Governance tradizionale: centralità del consiglio e deleghe di poteri

Alfonso Ghini
Dottore Commercialista in Milano

E-mail: stughini@tin.it

Sommario - 1. L'accentramento dei poteri di gestione nell'organo amministrativo – 2. I condizionamenti nell'attribuzione di deleghe – 3. Il ruolo ed i poteri del Consiglio di amministrazione – 4. L'assorbimento di funzioni assembleari – 5. L'attribuzione di poteri al presidente – 6. Il ruolo dell'amministratore delegato – 7. Le riserve al consiglio di amministrazione – 8. Le deleghe articolate

1 - L'accentramento dei poteri di gestione nell'organo amministrativo

Un importante tratto caratteristico della società per azioni è costituito dall'accentramento nelle mani dell'amministratore o degli amministratori di tutte le funzioni gestorie. Occorre tenere presente tale circostanza nel compiere la scelta del tipo di società alla costituzione di un nuovo organismo societario; lo stesso va scritto nel caso di revisione dello statuto, se non ancora eseguito, ed in ogni altra circostanza utile. E' un punto, quindi, che può indurre i soci ad orientarsi, anche in presenza di società costituita, verso la tipologia della società a responsabilità limitata.

L'art. 2380-bis c.c. (amministrazione della società), frutto della riforma di cui alla Legge 3 ottobre 2001, n. 366 ed al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si apre, infatti, con l'affermazione secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. E' una situazione assai diversa rispetto alla società a responsabilità limitata, relativamente alla quale è stata concessa ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci: art. 3, 1° comma, lett. c) e d), legge delega n. 366/2001.

L'art. 2380-bis c.c. introduce l'insieme delle disposizioni dirette a regolamentare l'organo amministrativo nelle società per azioni con sistema di *governance* tradizionale o latino. Il suo contenuto, peraltro, è applicabile, e, per quanto compatibile, anche al modello monastico (cfr. art. 2409-noviesdecies). L'articolo non è, invece, richiamato tra quelli applicabili alle società organizzate secondo il modello dualistico, eccezion fatta per il comma 5, relativo alla nomina del

presidente del consiglio di amministrazione (si veda l'art. 2409-undecies).

A prescindere che l'articolo in commento è rubricato "amministrazione delle società", viene attribuita importanza al fatto che, sempre considerando il suo primo comma, si intende attribuire agli amministratori l'esclusiva della "gestione dell'impresa". Seguendo un indirizzo espresso in passato dalla dottrina si compie una distinzione fra atti di gestione inerenti l'esercizio dell'impresa sociale ed atti di conduzione attinenti all'organizzazione della società. I primi sono direttamente connessi con lo svolgimento dell'attività "istituzionale"; i secondi, invece, sono relativi al sistema di organizzazione dell'ente, ed attengono, ad esempio, ai rapporti tra i soci e tra gli organi sociali, all'emissione di azioni e titoli obbligazionari ed alle modificazioni dell'atto costitutivo/statuto.

Sulla base di tale modo di intendere il dettato legislativo, è possibile asserire che mentre gli atti "di impresa" sono di competenza esclusiva degli amministratori, per gli atti di organizzazione (e per il funzionamento dell'organismo societario) necessita di volta in volta accertare a quale organo spetti la competenza sulla base delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, pur essendo gli stessi, tendenzialmente, di competenza assembleare. La riforma societaria, peraltro, ha ampliato la rosa delle funzioni attinenti all'organizzazione della società che possono essere conferite statutariamente agli amministratori, prevedendo espressamente che lo statuto può attribuire al consiglio di amministrazione il potere di deliberare su alcuni argomenti di competenza dell'assemblea straordinaria, come fusione per incorporazione di società possedute interamente (art. 2505 c.c.) o al 90% (art. 2505-bis c.c.) ed altre materie indicate al secondo comma dell'art. 2365 c.c.

Ha pratica rilevanza anche la locuzione del primo comma dell'art. 2380-bis secondo la quale gli amministratori compiono le operazioni volte all'attuazione dell'oggetto sociale. Con questo si pone in essere un obbligo positivo di azione.¹

All'organo di gestione, in definitiva, è riservato un ruolo più ampio rispetto all'ordinamento anteriore alla riforma; esistono, tuttavia, dei limiti ai poteri di gestione degli stessi. Si pensi, fra l'altro, alla necessità dell'autorizzazione assembleare ad acquistare (art. 2357 c.c.) ed a disporre delle azioni proprie (art. 2357-ter c.c.).²

¹ Si veda "Codice commentato delle nuove società" AAVV Ipsa pag. 359: "La ratio della sopra menzionata frase risiede, dunque, a nostro parere, nell'intenzione di porre un obbligo positivo di azione a carico degli amministratori. Non è invece ravvisabile in tale disposizione la volontà di indicare il limite alle competenze degli amministratori, nel senso che tutte le operazioni compiute debbono essere strettamente necessarie ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale. Una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza di restringere eccessivamente il campo di azione degli amministratori".

² "... è noto come la dottrina abbia da tempo segnalato che alcune decisioni competerebbero soltanto in apparenza agli amministratori, laddove, invece, non si tratterebbe dell'esercizio di poteri gestori in senso proprio, dato che si

2 - I condizionamenti nell'attribuzione di deleghe

Anche nella società per azioni, come già visto, è possibile la gestione unipersonale. E' stata respinta l'idea, che ha trovato spazio nel progetto di riforma, di inserire un espresso rinvio alla normativa del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, norma di rinvio, alla fine, giudicata previsione superflua. Si applicano all'amministratore unico, oltre ai primi due commi dell'art. 2380-bis c.c., gli articoli 2382, 2383, 2384, 2387, 2389 (ma non ultimo comma, che riguarda i compensi per i delegati nonché il compenso globale), 2390, 2392 (il primo comma, prima parte, ed il secondo quanto alla responsabilità anche per omissione), 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 c.c.³

Il problema delle deleghe si pone quando la società è retta da un organo collegiale, in primo luogo perché, ovviamente, occorrono persone fisiche abilitate a dare esecuzione alle delibere consiliari. In secondo luogo è quanto mai logico che il consiglio, per non essere costretto a sedere in permanenza, demanda talune funzioni gestionali ad uno o più membri.

L'art. 2381 c.c., rubricato "presidente, comitato esecutivo e amministratore delegato", regola dettagliatamente la materia. Tale articolo, però, attribuisce determinati doveri esclusivamente al consiglio di amministrazione visto nella sua interezza (terzo comma, ultima parte) ed operando eccezioni ai poteri delegabili (quarto comma). Resta esclusa, naturalmente, la possibilità di conferire deleghe a terzi (fra cui il socio non amministratore). Al terzo si può soltanto conferire un mandato (o procura) per il compimento di un singolo atto o di una categoria di atti.

La delega di attribuzioni è riservata al consiglio di amministrazione, che detiene tutti i poteri di gestione e dei quali non si priva all'atto del conferimento della delega; non può avvenire ad opera dell'assemblea dei soci stante la predetta esclusiva a favore del consiglio. E' in connessione, inoltre, con la responsabilità del delegante nella scelta del delegato e con l'obbligo di sorveglianza in capo al primo.

Il novellato art. 2381 c.c. si distingue per le puntualizzazioni sulla figura del presidente, che non è di per sé amministratore delegato, ma può esserlo per decisione consiliare. Si fa notare, soprattutto, per gli obblighi che al consiglio rimangono nonostante le deleghe, nonché per gli obblighi dei delegati di informarsi e di informare, anche su singole richieste perché si abbiano a valutare per poi decidere con piena cognizione di causa.

Con la riforma societaria sono in maggior numero i compiti non delegabili.

vengono in tal caso ad intaccare diritti individuali dei soci o la stessa essenza dell'impresa sociale: si fanno gli esempi della cessione a terzi dell'azienda, costituente la sola attività d'impresa sociale o del conferimento dell'azienda in altra società, con conseguente modificazione della società in mera holding" (Loredana Nazzicone – Salvatore Providenti" – Giuffrè Editore).

³ Per maggiori dettagli si rimanda a "Società per azioni" di L. Nazzicone e S. Providenti – op. cit., pagg. 16 e 17).

3 - Il ruolo ed i poteri del consiglio di amministrazione

Dopo aver prestato attenzione ai testi legislativi, quali derivano dall'incisiva riforma societaria, riteniamo di dover volgere lo sguardo alla nuova, conseguente prassi societaria, utilizzando a questo scopo, atti ufficiali di diverse società, in particolare elementi rilevabili dai fascicoli di bilancio 2004. E' da tenere presente, a proposito delle società quotate, che in larga parte hanno già aderito alle raccomandazioni contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate.⁴

3.1 - Il ruolo del consiglio in termini generali

Il consiglio riveste un ruolo centrale nel sistema di *Corporate Governance* della Società, essendo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con compiti di determinazione e misurazione degli obiettivi strategici, ed avendo facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

In via esemplificativa, il consiglio, per consolidata prassi societaria e come stabilito da codice di autodisciplina della società, esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo, attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati, determina, esamina le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori che ricoprono particolari cariche, vigila sul generale andamento della gestione, anche confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati, verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo. E' riservata l'esclusiva competenza del consiglio ogni decisione in materia di operazioni significative (e tra queste, in particolare, quelle con parti correlate), intese come operazioni che abbiano un impatto di natura strategica sull'andamento della società ovvero un impatto economico rilevante (superiore al 10% del patrimonio netto consolidato).

3.2 - Il ruolo del consiglio con evidenziazione dei diversi compiti:

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a ventitrè membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili (art. 10 dello statuto sociale).

A sensi di statuto, il consiglio provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o di statuto stesso spettano all'assemblea.

⁴ Il codice", approvato da "Banca Italiana Spa" nell'ottobre del 1999, risulta rivisitato nel luglio 2002, quindi "a valle" della riforma societaria. E' chiamato abitualmente "Codice Preda". La relazione annualmente redatta da ogni società aderente è trasmessa alla società di gestione del mercato, che la mette a disposizione del pubblico. Sono molte le società che rendono disponibile la relazione nel proprio sito internet.

Di fatto, il consiglio di amministrazione esercita i propri poteri in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del codice e cioè:

- esamina ed approva piani strategici, aziendali, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui è essa è a capo;
- attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo (ove costituito) definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo (ove costituito);
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati;
- riferisce agli azionisti in assemblea.

3.3 - Il ruolo in formula abbreviata

Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo preminente nella vita della società, essendo l'organo cui è demandata la gestione dell'impresa, nonché anche il compito di indirizzo strategico e organizzativo e come tale è preordinato all'individuazione degli obiettivi sociali ed alla verifica del raggiungimento dei medesimi.

A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 14 (poteri dell'organo amministrativo) dello statuto sociale vigente, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo che alla stessa fa capo; riferisce trimestralmente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dal consiglio di amministrazione della società, anche nella sua funzione di indirizzo strategico, di vigilanza e di controllo dell'attività sociale, come previsti dallo statuto sociale e attuati nella prassi aziendale, sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dagli artt. 1.1. e 1.2. del codice.

L'art. 10 (amministrazione della società) dello statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione possa essere composto da un numero di membri variabile da tre a undici, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

3.4 - Il ruolo in formula sintetica

Secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, nominati dall'assemblea ordinaria, che provvede altresì a determinare il numero.

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della società al fine di conseguire l'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione è l'organo centrale del sistema di *corporate governance* della società.

Ad esso è attribuita la responsabilità di determinare le linee strategiche di gestione e di alta direzione della società e del gruppo verificando il generale andamento della gestione, nonché di definire e applicare le regole del governo societario e di esaminare le procedure di controllo interno.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi e sono rieleggibili.

4 - L'assorbimento di funzioni assembleari

Presso non poche società si tende ad accentrare presso il consiglio di amministrazione, come consentito dalla disciplina uscita dalla riforma societaria, funzioni di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Si veda la seguente formula pratica: ai sensi dell'art. 2365 c.c. è attribuita al consiglio di amministrazione la competenza, altrimenti dell'assemblea straordinaria, a deliberare sulle proposte aventi oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90%

(novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;

- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del c.c.;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della società.

In altri casi è stabilito che le funzioni attribuite all'assemblea straordinaria, di possibile deferimento al consiglio, possano essere svolte, a seconda dei casi ed a giudizio dello stesso consiglio, o in sede consiliare od in sede di assemblea straordinaria.

Questa è una formula in tal senso: *in applicazione della riforma del diritto societario il nuovo statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione abbia la facoltà di deliberare anche in merito a:*

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- le fusioni e le scissioni di società nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del c.c.
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- salvo il caso in cui il consiglio ravvisi l'opportunità che le summenzionate deliberazioni vengano comunque assunte dall'assemblea straordinaria dei soci.

5. L'attribuzione di poteri al presidente

Per il primo comma dell'art. 2381 c.c., salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le competenze del presidente, a parte la rappresentanza legale e la firma sociale, sono connesse con il principio della necessaria collegialità. Come tutti gli organi pluripersonali, occorre la presenza di una persona fisica che assicuri lo svolgimento dell'ordine del giorno e

coordini i lavori. Salve diverse previsioni statutarie, tali funzioni spettano tutte al presidente, nominato con le modalità specificate nell'art. 2380-bis c.c..

Il comma richiamato, introdotto con la riforma societaria, evidenzia alcuni principi che, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa, la dottrina aveva affermato già alla luce della normativa previgente.⁵

Nulla vieta che, in aggiunta ai compiti fissati dalla legge, al presidente sia conferito una delega, più o meno ampia. A rigore diventa, in tal modo, presidente ed amministratore delegato.

Si forniscono qui sotto alcuni esempi.

5.1 - I caso

Il consiglio di amministrazione nella seduta del ... ha riservato al presidente:

- i rapporti con gli azionisti e l'informazione agli stessi;
- il coordinamento dell'attività degli amministratori delegati;
- la determinazione, d'intesa con gli amministratori delegati, delle strategie, riguardanti l'indirizzo generale e la politica di sviluppo della società e del gruppo, nonché le operazioni straordinarie, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- le proposte, d'intesa con gli amministratori delegati, di nomine di membri delle direzioni generali e, sentito il comitato per la remunerazione, dei compensi loro spettanti, da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- la presidenza dei comitati di direzione con funzioni strategiche;
- il conferimento di incarichi a consulenti e professionisti, sentiti gli amministratori delegati e con facoltà di delega ai medesimi;
- la comunicazione esterna in ogni forma, con facoltà di delega agli amministratori delegati;
- la facoltà di acquisire dagli amministratori delegati e dalla struttura dirigenziale del gruppo tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari per adempiere alle funzioni di cui sopra.

Il consiglio, inoltre, ai fini della più completa capacità di rappresentare la società nei confronti dei terzi, ha conferito al presidente i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni, da esercitarsi con firma individuale, eccezion fatta per il potere di rilasciare garanzie per obbligazioni della società e delle controllate di valore unitario superiore a euro 25 milioni ovvero nell'interesse di terzi a fronte di obbligazioni di

⁵ Si vedano al riguardo:
Cagnasso, L'amministrazione collegiale e la delega, TSPA,
Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, Torino, Cedam

valore unitario superiore a euro 10 milioni; in tali ultimi casi egli deve abbinare la propria firma a quella di un altro amministratore delegato (la delega avrebbe potuto essere limitata a quella dell'elencazione).

5.2 - II Caso

Il consiglio di amministrazione ha attribuito al presidente, tra gli altri, il compito di curare l'applicazione dei principi di *corporate governance* approvati dal consiglio di amministrazione, indicare le linee strategiche e finanziarie del gruppo e di approvare le modifiche organizzative e della struttura societaria più significative. Al presidente, quindi, è stato attribuito il potere di compiere operazioni immobiliari e mobiliari (ad esclusione della concessione di fidejussioni nell'interesse di terzi che non siano società controllate) con il limite di importo di 50 milioni di euro per ogni singola operazione con firma singola e di 75 milioni di euro quando alla propria firma venga abbinata quella del consigliere delegato o del direttore generale.

5.3 - III Caso

Al presidente e agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, sono stati conferiti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla stretta competenza del consiglio o quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci. In pratica, in ogni caso del genere prevale nelle persone la figura dell'amministratore delegato.

6. Il ruolo dell'amministratore delegato

Le deleghe, in genere, sono molto estese e qualificano gli amministratori delegati come primi detentori dei poteri di gestione. Qui sotto si forniscono alcuni esempi di deleghe.

6.1 - I Caso

Gli amministratori esecutivi sono due: il presidente e l'amministratore delegato. A entrambi il consiglio di amministrazione ha attribuito ampi poteri per la gestione della società. Essi possono quindi compiere, a firma singola e in via disgiunta, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (con la specificazione che le deleghe attribuite all'amministratore delegato sono da esercitarsi con riferimento ai settori energia e acqua), salvo le limitazioni di legge e con esclusione delle operazioni che il consiglio ha riservato alla propria competenza.

6.2 - II Caso

Lo statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione, entro i limiti di legge, possa nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nell'ambito di quelli ad esso spettanti e nei limiti di legge. Il presidente e l'amministratore delegato riferiscono, in occasione

delle riunioni del consiglio di amministrazione e con periodicità almeno trimestrale, agli altri consiglieri ed al collegio sindacale in merito alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate.

6.3 - III Caso

Il consiglio di amministrazione, cui è attribuita la gestione della società, ha conferito all'amministratore delegato i poteri di ordinaria e alcuni di straordinaria amministrazione, tra cui quelli relativi all'acquisto e vendita di immobili, alla rappresentanza in materia sindacale, alla possibilità di contrarre mutui e finanziamenti rimborsabili non oltre 36 mesi e alla possibilità di concedere e iscrivere ipoteche. Restano pertanto spettanti al consiglio le decisioni in merito alla compravendita di partecipazioni in altre società, il rilascio di garanzie a terzi, nonché la competenza in materia di budget annuali e di piani strategici.

6.4 - IV Caso

All'amministratore delegato sono stati conferiti ampi poteri, con limiti di natura quantitativa per le operazioni di maggiore significatività (euro 50 milioni per l'assunzione e cessione di interessenze e partecipazioni in società od enti, sottoscrizione di aumenti di capitale e prestiti obbligazionari, sottoscrizione di contratti di permuta e compravendita aventi ad oggetto beni immobili o strumenti finanziari).

I limiti sopra indicati vanno intesi per singola operazione, da intendersi anche quale insieme di operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino tra loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva.

7. Le riserve al consiglio di amministrazione

In genere viene chiarito che il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto della società, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Talvolta si precisa, nel contempo, che ai fini dell'esatta esclusione dall'oggetto delle deleghe, quanto è di esclusiva competenza consiliare. Si fornisce un esempio di seguito:

Sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio le sotto indicate operazioni aventi significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario ove le stesse non sono state inserite nel budget approvato dal consiglio stesso:

- investimenti e disinvestimenti di immobili non strumentali e di partecipazioni immobiliari (superiori a euro 50.000.000);
- investimenti, disinvestimenti, acquisizioni e cessioni di attività, rami di aziende e partecipazioni in società operative, anche non di controllo (superiori a euro 200.000.000);
- contratti e accordi pluriennali di collaborazione e/o prestazione di servizi o somministrazione (superiori a euro 200.000.000);
- acquisizione o cessione di altri beni e altre operazioni che comportino rilevanti esborsi, oneri o impegni per la società (superiori a euro 200.000.000);
- assunzione di finanziamenti e prestazione di garanzie (superiori a euro 300.000.000).

Limiti dimezzati sono stati previsti per le operazioni infragruppo e con parti correlate.

Forniamo un altro esempio c.s..

Ferma restando la competenza esclusiva ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e della normativa vigente, il consiglio, anche per clausole statutarie, deleghe conferite e prassi societaria ha competenza sulle materie di maggior rilevanza, tra cui:

- l'esame e l'approvazione dei piani strategici in materia industriale, commerciale, organizzativa e finanziaria della società;
- l'esame di tutta la documentazione economica e finanziaria di rendiconto periodico trimestrale, semestrale e annuale;
- l'attribuzione e la revoca di deleghe al presidente, all'amministratore delegato ed al direttore generale;
- la determinazione, sentito l'apposito comitato, della remunerazione del presidente, dell'amministratore delegato, dei singoli membri del consiglio e dei comitati;
- la vigilanza sull'andamento generale della gestione confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, con particolare attenzione per le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché le situazioni di conflitto di interesse;
- la definizione delle regole di *corporate governance*, nonché la vigilanza sull'adozione e il rispetto delle regole stesse;
- la verifica di adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo;
- l'esame e l'approvazione di operazioni con parti correlate.

8. Le deleghe articolate

Sono frequenti le deleghe molto particolareggiate.

Qui sotto si fornisce un esempio.

All'amministratore delegato sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto sociale e con l'esclusione dei seguenti poteri riservati al consiglio di amministrazione o al presidente del consiglio di amministrazione:

- la stipula, la modifica, la risoluzione sia di contratti di affiliazione commerciale, sia di contratti di subaffiliazione commerciale e sublicenza con durata superiore ad anni tre;
- l'assunzione, la retribuzione e il licenziamento dei dirigenti;
- il rilascio o la revoca di deleghe e di procure a carattere generale o speciale;
- la concessione di fidejussioni, pegni o iscrizioni di ipoteche sui beni sociali;
- le acquisizioni le cessioni di beni immobili;
- l'approvazione del budget economico-finanziario.

Nell'ambito dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione attribuiti all'amministratore delegato si applicano inoltre i seguenti limiti:

- la transazione e la conciliazione di giudizi nonché la rinuncia agli atti con valore dei diritti in contestazione superiore a euro 1.000.000 (un milione);
- la compromissione in arbitri di controversie aventi un valore eccedente euro 1.000.000 (un milione) per controversia;
- la stipula di contratti di acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e automezzi il cui importo sia superiore a euro 1.000.000 (un milione);
- la stipula di contratti di consulenza e o prestazioni ad essi assimilabili il cui importo sia superiore a euro 500.000 (cinquecentomila);
- la stipula di ogni altro contratto che comporti obbligazioni per la società superiori a euro 1.000.000 (un milione), ad eccezione dei contratti di fornitura e somministrazione di beni ai clienti della società, per i quali non si applica detto limite di importo.